

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Sandigliano, assentita alla Società MAFIP S.r.l. con D.D. n° 884 del 09.06.2021. PRAT. SANDIGLIANO20.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 884 del 09.06.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta MAFIP srl (c.f. 00163560022) con sede legale in Via G. Carducci n. 1 – 13876 Sandigliano (BI) specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art 21 del Regolamento, sottoscritto il 26.02.2021 dal Sig. Beltramo Matteo, legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regionale 10/R/2003, il rinnovo della concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale SANDIGLIANO20 e avente C.U.R. BI10112;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico **GWB-S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese"**;

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 0,2 l/s e media di 0,0003 l/s, pari ad un volume massimo annuo di m³ 11 d'acqua, tramite un pozzo nel comune di Sandigliano Via G. Carducci n. 1 - distinto al fg. 12 mapp. 229;

all'art. 2: l'uso Produzione Beni e servizi;

all'art. 10: la durata della concessione che è di 15 anni, a partire dalla data del 10.11.2020, giorno successivo a quello di scadenza del precedente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.158 di Rep. del 26 febbraio 2021

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si

verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Sandigliano.
Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato